

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2449-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE ZANNINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Commercio Estero

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

NELLA SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1967

Comunicata alla Presidenza l'8 novembre 1967

Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nello attuale momento internazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Lo scoppio della crisi nel Medio-Oriente, avvenuto, come è noto, il 5 giugno corrente anno, la conseguente chiusura del Canale di Suez e dei terminali situati nell'Africa Occidentale e nel Medio-Oriente stesso, hanno causato gravi difficoltà all'approvvigionamento dei prodotti petroliferi in Italia ed in Europa.

L'AGIP e le altre società petrolifere hanno dovuto provvedere alla revisione dei loro programmi di rifornimento, adeguandosi alla nuova situazione, anche in seguito agli inviti ed alle richieste pressanti dell'Amministrazione, al fine di non far mancare al Paese i prodotti petroliferi indispensabili alla vita economica e sociale.

Per far ciò hanno incrementato al massimo i ritiri di materia prima dal Golfo Persico ed hanno dovuto usare naviglio disponibile al momento ed idoneo al doppiaggio del Capo di Buona Speranza. Come è facilmente comprensibile l'AGIP e le società petrolifere hanno dovuto affrontare, di conseguenza, oneri maggiori che nel mese di giugno corrente anno sono stati valutati all'incirca in lire 3.300 per tonnellata metrica.

Se al maggior percorso del naviglio ed al costo di noleggio di navi a rate di nolo corrente (ovviamente superiore a quello del noleggio a lungo termine) si aggiunge l'aumento del prezzo della materia prima all'origine, verificatosi, come gli onorevoli colleghi sanno e come suole avvenire in determinate contingenze per ogni materia prima, più evidenti appaiono i suddetti oneri maggiori.

Il Governo, naturalmente preoccupato di assicurare gli approvvigionamenti petroliferi necessari al Paese, non poteva non esaminare attentamente la cambiata situazione del settore e per i maggiori costi dei prodotti importati doveva adottare provvedimenti adeguati. Ecco la ragione del presente decreto-legge il quale stabilisce che i maggiori oneri derivanti all'AGIP ed alle società petrolifere a causa degli eventi del Medio-Oriente vengono riconosciuti, attraverso la concessione di contributi forfettari, a carico del bilancio dello Stato, in pratica esecuzione di precise dichiarazioni fatte dal Governo anche in sede parlamentare. A parere della mag-

gioranza della Commissione e del relatore bene ha fatto il Governo a seguire questa strada anziché quella di aumentare il prezzo al consumo, tramite CIP, poichè molto probabilmente si sarebbero avuti riflessi negativi sui costi di una vasta serie di altri prodotti e servizi, e, quindi, sui costi della vita.

Il decreto-legge in esame che differisce, come si vedrà più avanti, da quello attuato nel periodo della crisi di Suez del 1956-57, all'articolo 1 prevede la possibilità della concessione di un contributo sui maggiori costi sostenuti. L'articolo 2 stabilisce la determinazione del contributo e le cause che lo giustificano. L'articolo 3 prevede chi può ottenere il contributo e l'articolo 4 come esso viene corrisposto, in relazione a che cosa e a quale epoca. All'articolo 5 è stabilito per quali prodotti è concesso il contributo ed il suo recupero in determinati casi. L'articolo 6 prescrive cosa sono tenuti a fare gli importatori al fine di consentire all'Amministrazione di acquisire tutti gli elementi di conoscenza e valutazione sullo sviluppo della situazione. All'articolo 7 è prevista una Commissione consultiva e ne sono stabiliti i compiti. L'articolo 8 riguarda i controlli che il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ritiene necessari per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto-legge. Con l'articolo 9 il decreto-legge consente al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato il coordinamento dei programmi di approvvigionamento del mercato italiano. L'articolo 10 prevede chi deve essere escluso tassativamente dai benefici e le pene cui vanno incontro coloro che presentano documenti non corrispondenti al vero. All'articolo 11 è stabilito il finanziamento (90 miliardi) ed all'articolo 12 è contemplata l'emissione di speciali certificati di credito onde rendere subito disponibile detta somma. L'articolo 13 precisa le agevolazioni che hanno i citati certificati di credito ed all'articolo 14 è previsto il modo per far fronte all'onere relativo al rimborso di essi ed al pagamento degli interessi relativi all'anno finanziario 1969. Con l'articolo 15 il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni allo stato di previ-

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sione dell'entrata e della spesa e l'articolo 16, in fine, detta le consuete norme di rito.

A completamento e chiarimento di quanto sopra esposto si aggiunge quanto segue.

Il provvedimento emanato per far fronte alla crisi di Suez del 1956-57 prevedeva il rimborso integrale dei maggiori oneri sostenuti, all'importazione degli oli greggi di petrolio, del gasolio e dell'olio combustibile; il presente decreto-legge è fondato sulla possibilità della concessione di un contributo, da calcolarsi in relazione ai maggiori costi sostenuti dagli operatori per l'importazione del solo petrolio greggio. Pertanto, al diritto alla liquidazione integrale del maggior costo si è sostituito la concessione di un contributo che potrà anche non corrispondere all'intero ammontare dei maggiori oneri sostenuti. Questa sostanziale differenza influisce positivamente su tutta la procedura che dovrà essere seguita per l'applicazione delle norme, rendendola molto più razionale e snella di quella che venne seguita nel 1956-57 e consentendo la eliminazione di vari inconvenienti prima riscontrati.

Infatti la concessione del contributo evita l'esame caso per caso, che sarebbe stato necessario se si fosse applicato il vecchio sistema; una volta fissato l'ammontare mensile del contributo, si potrà con rapidità e semplicità procedere a determinare la somma spettante a ciascun importatore. La possibilità di ricorrere a medie percentuali predeterminate evitano il laborioso controllo dei contratti di noleggio e di fornitura della materia prima. Una maggiore rapidità di esecuzione delle norme contenute nel presente decreto-legge è assicurata anche per quel che riguarda il recupero del contributo relativo ai prodotti esportati, che può essere effettuato in base alle norme in esame, contestualmente alla liquidazione del contributo, mentre prima il recupero stesso, affidato alle dogane, poteva essere effettuato solo dopo la liquidazione del maggiore onere.

Nel 1956 non era previsto uno strumento idoneo a consentire che nel calcolo del maggior onere si tenesse nel dovuto conto anche la situazione del mercato interno petrolifero

dal punto di vista dei costi e dei ricavi; nel provvedimento in esame è introdotta una norma che impone di tener conto di tale situazione, consentendo una rettifica del contributo derivante dal calcolo basato sull'accertamento dei soli maggiori costi sostenuti.

Nel 1956-57 si doveva tener conto del costo sostenuto per ogni singola importazione; le disposizioni in esame prevedono il riferimento alle variazioni intervenute nelle quotazioni internazionali dei noli e della materia prima. Tale sistema astrae dall'accertamento dei costi delle singole importazioni e si traduce sostanzialmente nel calcolo di valori medi, che, singolarmente presi, concorrono a formare la entità del maggior costo delle varie aree. Per quanto riguarda la restituzione del contributo relativo ai prodotti non soggetti alla disciplina del CIP, provenienti da greggi che hanno fruito di detto contributo, si precisa che nel 1956-57 tale recupero era limitato ai quantitativi che i singoli interessati dichiaravano di avere immessi in consumo, mentre nel decreto-legge in esame, la restituzione del contributo viene forfettizzata, mediante una percentuale di trattenuta da fissarsi in base alle statistiche in possesso dell'Amministrazione, in modo che siano tenuti, contestualmente alla liquidazione, alla restituzione di parte del contributo, nella legittima presunzione che tutte le raffinerie producano anche prodotti non soggetti a disciplina CIP che vengono immessi sul mercato.

Nella relazione al decreto-legge è riportato il quadro delle varie provenienze e della loro incidenza rispetto al totale delle importazioni effettuate nel periodo normale preso a riferimento (1966); quadro che si trascrive:

Golfo Persico	60,6%
Mediterraneo orientale	14,5%
Libia	10,1%
Algeria-Tunisia	1,7%
Egitto	1,1%
Mar Nero	10,6%
Caraibi ed altre	1,4%

La provenienza delle importazioni del greggio ha una diretta influenza sui costi di trasporto ed è quindi un elemento di particolare importanza da tenere presente ai fini del calcolo dei maggiori costi.

I dati occorrenti per valutare quale maggior numero di navi-cisterna sia necessario per assicurare la continuità e la regolarità dei rifornimenti di petrolio greggio al mercato italiano, si desumono dalle differenze riscontrate fra la situazione venutasi a creare dopo l'inizio della crisi del Medio Oriente e quella esistente nel periodo normale. Per fare un esempio, basta considerare che nel periodo normale proveniva dal Golfo Persico il 61 per cento circa delle importazioni di petrolio greggio: ciò significa che, nel secondo semestre '67, avrebbero dovuto essere impiegate, con passaggio per Suez, circa 75 navi-cisterne, della stazza media di 40 mila tonnellate tenuto conto che si doveva importare da quell'area un quantitativo di circa 18 milioni di tonnellate di petrolio greggio. Se durante l'emergenza le importazioni dal Golfo Persico avessero mantenuto la stessa incidenza (61 per cento) rispetto al totale degli approvvigionamenti, il fabbisogno delle navi-cisterna per le importazioni dal Golfo Persico sarebbe venuto a raddoppiarsi, in quanto il periplo dell'Africa richiede in media il doppio dei giorni di navigazione (60) rispetto a quelli del periodo normale (30).

Il maggior costo relativo al noleggio sostenuto dalle aziende si è verificato per la concomitante influenza di due elementi:

1) maggior fabbisogno di naviglio cisterniero in conseguenza dell'aumentata percorrenza media dovuta alla chiusura del Canale di Suez;

2) rialzo delle rate di nolo sul mercato internazionale determinato proprio dalla eccezionale richiesta la quale, evidentemente non è stata causata solo dagli importatori italiani, ma anche da esigenze di approvvigionamento degli altri Paesi dell'Europa occidentale.

Per dare un'idea di tali variazioni si richiama l'attenzione sul fatto che nel periodo antecrisi le rate correnti rispecchiavano

in genere una riduzione del 70-75 per cento sulla rata base, mentre nel mese di giugno si sono effettuate contrattazioni mediamente ad una maggiorazione del 62,5 per cento sulla rata base, in luglio dell'85 per cento, in agosto del 70 per cento e in settembre dell'82 per cento.

Tuttavia gli effetti di tale situazione sono stati resi, per il mercato italiano, meno sfavorevoli di quello che ci si poteva attendere; le aziende petrolifere, infatti erano solite nel periodo normale assicurare i loro approvvigionamenti (almeno per una parte considerevole) con contratti di noleggio a lungo termine, al fine di rendere il costo del trasporto meno suscettibile alle variazioni contingenti del mercato, ed a ricorrere soltanto per la parte residua a noleggi a rate correnti, relativi a viaggi singoli.

Data tale situazione, nel provvedimento è stato presupposto che tutte le navi noleggate a lungo termine da parte delle aziende importatrici debbano continuare ad essere utilizzate per l'approvvigionamento del mercato italiano, alle stesse condizioni di nolo del periodo normale, eccettuato, beninteso, il maggior costo derivante dall'aumento della rata base per effetto della maggiore percorrenza dovuta al periplo dell'Africa.

Le condizioni di cui le aziende fruivano nel periodo normale, oggi dimostratesi particolarmente vantaggiose per l'economia del trasporto, vengono, quindi, tutte tenute nel debito conto nel calcolo dei maggiori costi, influenzando positivamente nella diminuzione del calcolo stesso.

L'influenza del rialzo dei noli si viene pertanto a ripercuotere solo su quella parte di naviglio che in periodo normale era noleggiata a rate correnti di mercato, nonchè sul tonnellaggio aggiuntivo necessario a colmare la deficienza di navi conseguente all'aumento della percorrenza media per la chiusura del Canale di Suez.

Il provvedimento prevede che l'eventuale contributo sul costo del petrolio greggio importato sia calcolato in funzione delle variazioni di prezzo intervenute all'origine. A tale riguardo si rileva che la soluzione adottata consente di poter realizzare economie

nella concessione dei contributi in quanto non vengono presi in considerazione gli aumenti dovuti a diminuzione degli sconti sulle quotazioni ufficiali della materia prima, di cui le aziende importatrici usufruivano nel periodo normale. Per quanto si conosce fino ad oggi non si è verificata alcuna variazione delle quotazioni internazionali dei petroli greggi sul mercato interessante il nostro Paese, fatta eccezione per alcune for-

nitire effettuate, dopo lo scoppio della crisi, con provenienza dal Mar Nero.

Per tutto quanto sopra esposto il relatore si onora di chiedere agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge « Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867 » con le modificazioni proposte dalla 9^a Commissione.

ZANNINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale.

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1967.

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1967, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 le parole: « della particolare situazione degli approvvigionamenti petroliferi » sono sostituite dalle altre: « degli eventi bellici del giugno 1967 in Medio Oriente e delle loro conseguenze sugli approvvigionamenti petroliferi ».

All'articolo 5: il primo comma è sostituito dai seguenti commi:

« Il contributo concesso per gli oli minerali greggi naturali di petrolio, dai quali sono stati ricavati prodotti petroliferi nazionalizzati soggetti e non soggetti alla disciplina del Comitato interministeriale prezzi — fatta eccezione per quelli ottenuti dalla lavorazione di oli minerali greggi naturali di petrolio di produzione nazionale — deve essere assoggettato al recupero nel caso che tali prodotti siano esportati o utilizzati in bunkeraggi internazionali, dal giorno successivo a quello dell'arrivo, per ciascun importatore, del primo carico di oli minerali greggi naturali di petrolio ammesso al contributo e fino al 31 marzo 1968.

Il recupero è operato nei confronti degli importatori a favore dei quali viene concesso il contributo »;

gli ultimi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« I prodotti esportati e bunkerati sono ragguagliati ad un corrispondente quantita-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo della Commissione*)

tivo di oli minerali greggi naturali di petrolio, aumentato di una perdita di lavorazione dell'uno per cento.

Il recupero non viene operato per le esportazioni ed i bunkeraggi internazionali di prodotti petroliferi nazionalizzati effettuati in conto permuta con prodotti a scarico di temporanea importazione per conto di committente estero.

Per i prodotti immessi in consumo, non soggetti alla disciplina del Comitato interministeriale prezzi, ottenuti da oli minerali greggi naturali di petrolio per i quali sia stato concesso il contributo di cui al presente decreto, il recupero è effettuato nella misura percentuale che sarà indicata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 7. Tale recupero è effettuato al netto di quello relativo ai prodotti esportati o utilizzati in bunkeraggi internazionali.

I recuperi di cui al presente articolo sono effettuati all'atto della liquidazione del contributo, mediante deduzione del loro importo dall'ammontare del contributo stesso e con le modalità stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro ».

All'articolo 6 l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli importatori devono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i dati relativi alle importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio e alle esportazioni di prodotti finiti, nonché ai bunkeraggi internazionali, effettuate a far tempo dal 1° gennaio 1967, distinte per mese, per posizione doganale e per provenienza ».

All'articolo 7, primo comma, dopo le parole: « del Ministero del commercio este-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo della Commissione*)

ro, » sono aggiunte le altre: « del Ministero delle partecipazioni statali, ».

All'articolo 10: dopo le parole: « dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato » sono aggiunte le altre: « d'intesa con il Ministero delle finanze »;

alla fine dell'articolo sono aggiunte le parole: « e sono puniti con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del contributo frodato o che abbiano tentato di frodare ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Per far fronte all'onere relativo al pagamento del contributo di cui al presente decreto, sarà iscritta, in relazione all'emissione dei certificati di credito di cui al successivo articolo 12, negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli anni finanziari 1967 e 1968, la somma complessiva di lire 90 miliardi.

Le somme non impegnate nel corso dell'esercizio 1967 vengono utilizzate nell'esercizio 1968 ».